

REPUBBLICA ITALIANA

**Contratto**

**per l'affidamento di servizi di assistenza tecnico-informatica in favore  
di ANPAL in relazione al sistema informativo dedicato alla gestione  
degli Interventi comunitari  
CIG 7099975CB5**

Il dr. Salvatore Pirrone, nato a Catania il 01/10/1969 nella sua qualità di Direttore Generale dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, in rappresentanza della Agenzia medesima, nel contesto del presente atto indicata per brevità solo come "Agenzia", codice fiscale 97889240582.

*- da una parte -*

e il sig. Franco Bernardelli, nato a Roma il 10/02/1955 nella sua qualità di Procuratore Speciale della Società Unisys Italia s.r.l., a socio unico, gruppo Unisys USA con sede legale in Milano Via B. Crespi, 57 P.IVA 00790920151, impresa mandataria di RTI costituito con la Società Consedin s.p.a., con sede legale in Via Innocenzo XI, 8 Roma P.IVA 01916241001 giusta mandato irrevocabile conferito con atto autenticato nelle firme in data 26/6/17 (di seguito, per brevità, solo "RTP")

*- dall'altra parte -*

**PREMESSO**

- che in data 31 marzo 2014 (CIG 5254025E93), rep, ML n. 295/2014, le parti suindicate hanno stipulato contratto per la fornitura di servizi di assistenza tecnica e gestionale a supporto delle attività connesse ai PON FSE, con termine finale stabilito per il giorno 9 aprile 2017;
- che, per le ragioni tutte illustrate nella determina a contrarre (D.D. n. 212 del

27/06/2017) adottata in funzione della stipula del presente contratto, è emersa la necessità di disporre un nuovo breve periodo del rapporto, nella misura strettamente indispensabile a mantenere il sistema informativo servito in condizioni di sufficiente operatività (necessari ed indifferibili interventi di manutenzione evolutiva compresi) nel periodo occorrente all'espletamento della procedura per affidamento di appalto specifico all'interno dell'Accordo Quadro Servizi Applicativi concluso da Consip s.p.a.;

- che si è addivenuti alla determinazione di procedere alla disposizione di tale nuovo affidamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 63, comma 2, lettera c] (urgenza qualificata), del D.Lgs. n. 50 del 2016;

- che i termini tecnici ed organizzativi dell'affidamento provvisorio disponendo con il presente atto sono conformati alla struttura del contratto da ultimo pervenuto a conclusione, fissandosi peraltro le dimensioni sia oggettive che temporali dell'intervento nella misura strettamente necessaria a superare - senza pregiudizio per gli interessi pubblici curati - il periodo di espletamento della nuova procedura;

- che detti termini tecnici ed organizzativi, così come anche quelli economici (questi ultimi definiti applicando le medesime tariffe di impegno già utilizzate per il contratto da ultimo pervenuto a conclusione) sono quelli contenuti nella proposta tecnico-economica trasmessa dal RTI con nota del 19 maggio 2017 prot. BCRM17/63/FB/mdp la quale, già allegata alla determina a contrarre, viene ad ogni buon fine anche in copia riallegata al presente atto;

Tanto premesso, le suddette parti, convengono e stipulano quanto segue:

## ARTICOLO 1

### NORME REGOLATRICI

L'esecuzione del presente contratto è regolata:

- dalle clausole del presente atto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'Agenzia ed il RTI;
- dalle disposizioni quivi richiamate del contratto sottoscritto dalle parti in data 31 marzo 2014 (CIG 5254025E93);
- dalle norme applicabili in materia di contratti della Pubblica Amministrazione ed in particolare dalle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale applicabili all'Agenzia;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative già emanate o che verranno emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.

## ARTICOLO 2

### OGGETTO DEL CONTRATTO

In base al presente contratto, il RTI si impegna a fornire, nel periodo di validità del medesimo ed in relazione al sistema informativo in premessa individuato (che il RTI conferma di ben conoscere, trattandosi del medesimo sistema informativo già oggetto del contratto pervenuto a scadenza in data 9 aprile 2017), i servizi di assistenza tecnico-informatica descritti nella proposta tecnico-economica sub allegato 1 unita al presente atto.

Le modalità tutte di fornitura dei servizi detti, in ogni caso, per quanto quivi non diversamente specificato o richiamato, sono quelle già stabilite per il rapporto pervenuto a scadenza il giorno 9 aprile 2017 (in premessa meglio individuato).

Per la linea afferente la manutenzione evolutiva delle applicazioni in esercizio, fermo rimanendo il limite massimo di punti funzione stabilito (1.000), entro gg. 10 gg. dalla data di stipula del presente contratto verrà condiviso fra le

parti documento tecnico nel quale saranno più precisamente individuate le specifiche tecnico-funzionali dei nuovi sviluppi richiesti.

### ARTICOLO 3

#### DURATA DEL RAPPORTO, DIRITTO DI RECESSO

Il contratto in affidamento avrà decorrenza e sarà eseguibile dal giorno successivo alla data odierna, previa regolare approvazione del contratto stesso. Tenuto conto della funzione del presente contratto, tuttavia, viene riconosciuta all'Agenzia la facoltà di recedere dal medesimo, in ragione degli esiti della procedura da espletarsi presso CONSIP (nell'ambito dell'Accordo Quadro per Servizi Applicativi) per la copertura del servizio di cui trattasi, con preavviso minimo di giorni 15.

In tale ipotesi, verranno solamente riconosciuti i corrispettivi maturati alla data di operatività del recesso, con esclusione di ogni altra indennità, comunque denominata.

### ARTICOLO 4

#### MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

#### CONTRATTUALI

Il RTI si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto.

È in facoltà dell'Agenzia di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto ed a questo effetto il RTI si impegna a prestare ogni necessaria collaborazione al riguardo.

Salvo solamente che ciò non comporti oneri ulteriori - nel qual caso

occorrendo uno specifico patto aggiuntivo - resta inteso che il RTI dovrà adeguarsi alle indicazioni che fornirà in merito l'Agenzia, alla quale è affidato il compito di coordinamento dell'intera iniziativa.

Il RTI si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Agenzia da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

Il RTI si obbliga, altresì, a dare immediata comunicazione all'Agenzia di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

Le modalità di realizzazione dei servizi quivi affidati sono, in via generale, quelle definite già stabilite per il contratto pervenuto a scadenza il 9 aprile 2017.

## ARTICOLO 5

### CONSUNTIVAZIONE DELLE ATTIVITA'

Le attività svolte in esecuzione del presente contratto dovranno essere oggetto di puntuale descrizione da parte del RTI in apposite relazioni trimestrali (n. 2, considerata la durata complessiva del rapporto), le quali dovranno svilupparsi lungo le medesime direttrici di servizio quivi previste o richiamate, così da permettere un agevole ed efficace raffronto fra l'andamento delle attività programmato e l'andamento invece concretamente registrato dalle medesime.

All'interno delle suddette relazioni dovrà essere, fra l'altro, dato conto dell'impiego di risorse di progetto registrato nel periodo di riferimento, oltreché naturalmente dello stato delle consegne, alla data, dei prodotti e strumenti attesi.

In allegato a tale relazione dovrà essere consegnata l'eventuale documentazione integrativa utile alla illustrazione e dimostrazione

dell'attività svolta (e comunque tutta la documentazione che l'Agenzia in corso di rapporto riterrà di richiedere o acquisire).

In ogni caso, dovrà essere trasmesso l'originale del foglio firme attraverso il quale sarà registrata la presenza negli Uffici dell'Agenzia del personale del RTI (fatta eccezione, ovviamente, per le risorse incaricate dei servizi di manutenzione evolutiva).

All'interno della suindicata relazione dovranno anche analiticamente illustrati e sviluppati tutti i conteggi funzionali alla determinazione del corrispettivo maturato.

In calce alla detta relazione dovrà essere resa, dal legale rappresentante del RTI specifica dichiarazione (da rendersi nelle forme di cui all'art. 47 del DPR n. 445/2000) delle integrale veridicità di tutti i dati e le informazioni contenute nelle relazioni medesime.

Tale relazione dovrà essere sottoposta all'Agenzia entro 20 gg. di calendario dalla chiusura del rapporto.

## ARTICOLO 6

### CORRISPETTIVI

Il corrispettivo massimo complessivo per l'esecuzione di tutte le prestazioni a carico del RTI è stabilito in Euro 407.059,00 (quattrocentosettemilacinquantanove/00) oltre IVA come per legge, secondo le tariffe unitarie, la ripartizione per voci e linee di attività indicate nell'unità proposta tecnico-economica.

Per l'esatta determinazione dei corrispettivi di effettiva competenza del RTI si farà riferimento alle tariffe unitarie come sopra convenute, da applicarsi ai volumi di impegno (gg/lavoro) e di nuovo software sviluppato nell'ambito delle attività di manutenzione evolutiva (punti funzione) effettivamente

registrati nel periodo.

La ripartizione dei suddetti corrispettivi all'interno del RTI è quella indicata nell'unità proposta tecnico-economica.

Il corrispettivo contrattuale si riferisce in ogni caso all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

Il RTI non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale.

## ARTICOLO 7

### FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il pagamento degli importi indicati all'articolo precedente verrà effettuato nei termini di cui alla vigente normativa ed è comunque subordinato:

- a) alla verifica, da parte dell'Agenzia, della rispondenza ed adeguatezza di ciascun prodotto o servizio fornito rispetto alle specifiche ed agli standard tecnici, metodologici e qualitativi previsti per i prodotti o servizi medesimi all'interno degli atti richiamati nella premessa e di eventuali ulteriori documenti definiti ed approvati in corso di rapporto (ivi espressamente compreso l'impegno di risorse prestabilito);
- b) all'approvazione, da parte dell'Agenzia, della relazione finale cui al precedente art. 5;
- c) alle prescritte verifiche di conformità, nonché alle verifiche di collaudo, per quanto concerne la linea di manutenzione evolutiva.

Nel caso in cui le verifiche di cui sopra non diano esito positivo e non possa conseguentemente procedersi alle approvazioni del caso (per la riscontrata carenza o inadeguatezza dei servizi e prodotti forniti o anche per la riscontrata carenza o inadeguatezza della relazione finale trasmessa), l'Agenzia, salvo ogni

altro rimedio, sospenderà il pagamento degli importi relativi sino a completa eliminazione, ove ancora possibile ed utile, delle carenze riscontrate.

Ricorrendone i presupposti di gravità e persistenza, l'Agenzia potrà altresì:

- decurtare in via definitiva l'importo dei corrispettivi di competenza per un importo corrispondente al valore dei servizi contestati;
- agire per la risoluzione del contratto in danno del RTI inadempiente.

Tutti i pagamenti saranno effettuati, con le ritenute di legge, sui conti correnti bancari o postali intestati alle rispettive Società del RTI e dedicati alle commesse pubbliche, secondo i termini stabiliti all'art. 3 della legge n.136/2010.

A mezzo del presente contratto ciascuna impresa partecipante al RTI conferma gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, *ex lege* sopra cit., verso il quale saranno diretti i pagamenti contrattuali, già comunicati per il contratto da ultimo pervenuto a scadenza.

Il RTI, nonché in via autonoma tutte le imprese costituenti il medesimo, si impegnano a rendere tempestivamente note le eventuali variazioni in ordine alle modalità di pagamento, alla propria rappresentanza e, in particolare, alla facoltà di riscuotere e quietanzare, e dichiara che, in difetto di tale notificazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, esonera l'Agenzia da ogni responsabilità per i pagamenti effettuati.

Le relative note di liquidazione verranno emesse dall'Agenzia, in mancanza di ragioni ostative imputabili al RTI, nei termini massimi di legge, previa verifica da parte dell'Agenzia della qualità e dei contenuti dei servizi, nonché dell'esatta corrispondenza della prestazione effettivamente svolta alle obbligazioni contrattuali assunte.

Il RTI assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive



modifiche, con previsione di risoluzione espressa nei casi previsti al comma 8 dell'art. 3 cit..

Lo stesso RTI si impegna inoltre a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

## ARTICOLO 8

### VERIFICHE

Le prestazioni fornite dal RTI saranno oggetto di tutte le tipologie di verifica di legge ed in particolare delle seguenti:

- verifica di corrispondenza (anche con riferimento agli impegni di R.U. prestabiliti), completezza, funzionalità, adeguatezza e tempestività nella fornitura di tutti i singoli prodotti e servizi offerti, con riferimento alle pertinenti disposizioni degli atti in premessa richiamati, nonché comunque, per quanto occorrente, ai canoni tecnici ordinariamente applicabili al settore di cui trattasi;
- verifiche di tipo collaudale, relativamente ai prodotti della manutenzione evolutiva.

La prestazione della necessaria collaborazione rispetto all'espletamento di tutti gli eventuali momenti di verifica, di audit o di controllo aventi ad oggetto il rapporto instaurato con il presente contratto, disposti ed eseguiti da Autorità o Servizi di controllo, anche interni e comunque denominati, costituisce per il RTI obbligo contrattuale espresso, come tale, in caso di inadempimento, suscettibile di dar causa a tutti gli ordinari rimedi contrattuali, nessuno escluso.

## ARTICOLO 9

### PENALITÀ E RESPONSABILITÀ PER INADEMPIMENTO

Salvo ogni altro rimedio, l'Agenzia stabilisce le seguenti penali, con riferimento alle scadenze nei documenti concordati fra le parti in corso di esecuzione (es.: verbali riunioni o scadenze predeterminate per via normativa):

Per ogni giorno solare di ritardo nella consegna dei documenti, semilavorati o prodotti, oppure nel termine delle attività rispetto alle scadenze assegnate, l'Agenzia, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle eventuali controdeduzioni fatte pervenire dal RTI, potrà applicare una penale pari all'1 per mille del corrispettivo complessivo stabilito per il contratto.

La medesima penale, salvo anche più grave rimedio, sarà applicata dall'Agenzia nel caso in cui i prodotti consegnati siano oggettivamente diversi (per caratteristiche anche qualitative) rispetto a quelli attesi.

Resta, inoltre, inteso che il rimedio della sospensione dei pagamenti non esclude l'applicazione delle penali qui stabilite.

Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, l'Agenzia potrà richiedere il maggior danno ai sensi dell'articolo 1382 c.c., nonché la risoluzione, anche di diritto, del presente contratto nell'ipotesi di grave e/o reiterato inadempimento.

Per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, l'Agenzia potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo 11 senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo, quindi anche per distinti corrispettivi maturati.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera il RTI dall'adempimento delle obbligazioni rispetto alle quali si è reso

inadempiente.

In caso di persistente inadempimento, è riconosciuta all'Agenzia la facoltà, previa comunicazione al RTI, di ricorrere a terzi per ottenere i medesimi servizi o servizi alternativi, addebitando all'Impresa i relativi costi sostenuti.

In caso di inadempimento del RTI anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto, che si protragga oltre il termine (non inferiore a quindici giorni) che verrà assegnato dall'Agenzia per porre fine all'inadempimento stesso, l'Agenzia ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno. Resta sempre salvo il diritto dell'Agenzia al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

## ARTICOLO 10

### DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia dell'esatto ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, ai sensi delle vigenti disposizioni, il RTI costituisce un deposito cauzionale di euro 20.352,95 pari dunque al 5 % del corrispettivo complessivo pattuito, in conformità ed agli effetti dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50 del 2016, a mezzo Polizza di Garanzia Fidejussoria rilasciata da Società REALE MUTUA di Assicurazioni n° 2017/502/2434347 in data 27/06/2017, da valere, secondo i termini di legge, sino al completo assolvimento degli obblighi contrattuali.

La cauzione di cui sopra sarà svincolata dall'Agenzia in conformità al disposto dell'art. 103 citato.

In ogni caso il RTI è tenuto a reintegrare la cauzione di cui l'Agenzia si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine

di venti giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Agenzia medesima. In caso di inadempimento a tale obbligo l'Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

## ARTICOLO 11

### RICHIAMI

Per quanto concerne la proprietà di eventuali prodotti realizzati, la tutela dei brevetti e dei diritti d'autore, gli obblighi in materia di riservatezza e tutela dei dati, i profili di responsabilità e gli obblighi in materia di lavoro ed ogni altro profilo di responsabilità comunque derivante dal presente contratto, si applica la disciplina già applicabile al contratto, fra le medesime parti, da ultimo pervenuto a scadenza.

## ARTICOLO 12

### CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere nella interpretazione ed esecuzione del presente contratto, unico foro competente - con esclusione di ogni rimedio arbitrale - sarà quello di Roma.

## ARTICOLO 13

### ONERI FISCALI, SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico del RTI tutti gli oneri fiscali, ad eccezione di quelli per i quali sussiste l'obbligo legale di rivalsa, e tutte le spese contrattuali.

A tal fine, il RTI espressamente dichiara che le prestazioni di cui al presente atto sono effettuate nell'esercizio di impresa, che trattasi di operazioni imponibili e non esenti dall'IVA, che le Imprese del RTI sono tenute a versare, competendo quindi loro la rivalsa di detta imposta, ai sensi del D.P.R.

26.10.1972, n. 633.

Al presente contratto, da registrarsi in caso d'uso, con onere a carico della parte che ne avrà dato causa, dovrà applicarsi l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26.4.1986, n.131.

#### ARTICOLO 14

##### VERIFICHE ANTIMAFIA

L'Agenzia fa presente di aver prima d'ora richiesto alle competenti Prefetture – tramite accesso al sistema telematico di certificazioni antimafia Si.Ce.Ant - il rilascio, per ciascuna delle Imprese costituenti il RTI, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del d.lgs. n. 159 del 2011.

Le parti si danno quindi reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato, per ragioni di urgenza, prima che sia scaduto il termine di 30 gg. riconosciuto alle Prefetture - UTG per il rilascio delle Informazioni dette e quindi espressamente sotto la condizione risolutiva prevista al comma 3 dell'art. 92 del d.lgs. n. 159/2011 cit..

Il presente contratto ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50 del 2016 è stipulato in forma elettronica attraverso l'apposizione della firma digitale delle parti.

Questo atto, si compone di 13 facciate.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

per A.N.P.A.L.  
il direttore generale  
Salvatore Pirrone

per il RTI  
il procuratore speciale  
Franco Bernardelli